

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Entrate Contributive □

Roma, 4 Febbraio 2005

Circolare n. 21

Allegati 2

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: ||Determinazione per l'anno 2005 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti .||

- SOMMARIO:**
1. *Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori;*
 2. *Retribuzioni convenzionali in genere;*
 3. *Rapporti di lavoro a tempo parziale;*
 4. *Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2005 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438;*
 5. *Massimale annuo della base contributiva e pensionabile;*
 6. *Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi;*
 7. *Valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;*
 8. *Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2.9.1997, n. 314);*
 9. *Contributo apprendisti per l'anno 2005;*
 10. *Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.*

11. *Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria*
12. *Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2005.*

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori

Il D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1 che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, l'art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:

"L'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (1)

La norma di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2005, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,0 % nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all' 1.1.2005 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.

Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € **39,94** (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore all' 1.1.2005, pari a € **420,43** mensili) (3) (4).

| Anno 2005 | Euro |
|--|--------|
| Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld | 420,43 |
| Minimale giornaliero (9,5%) | 39,94 |

Inosservanza del minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche.

Si rammenta che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo

inferiore al limite minimo.

Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari di cui nota (5).

2. Retribuzioni convenzionali in genere.

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (6). Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, già fissato a seguito degli adeguamenti annuali in € 20,72 (7) è pari, per l'anno 2005, a € **22,19**.

| | |
|---|-------|
| anno 2005: retribuzioni convenzionali in genere | Euro |
| Retribuzione giornaliera minima | 22,19 |

2.1. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602.

Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 6.11. 2001, n. 423 è iniziato, a partire dall'anno 2002, il processo di riforma della disciplina recata dal D.P.R. n. 602 /1970 finalizzato al raggiungimento dell'equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative in argomento a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.

Conclusasi la prima fase del percorso di adeguamento (gennaio -dicembre 2002) che ha previsto l'omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, a partire dall' 1.1.2003 e sino al 31.12.2006, si attuerà la seconda e ultima fase ossia quella del progressivo innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi finalizzata al graduale superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali.

Le modalità di incremento della retribuzione sono quelle previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 423/2001.

In particolare la norma stabilisce che, ai fini del versamento della contribuzione I.V.S. e delle contribuzioni minori l'imponibile giornaliero, di cui all'art. 2, debba essere, a decorrere dall'anno 2003 , annualmente aumentato nella misura percentuale prestabilita.

Poiché però il decreto prevede per le varie forme assicurative un diverso sistema di calcolo dell'incremento retributivo (per l'I.V.S. l'incremento è calcolato con riferimento ai minimi contrattuali mentre per le contribuzioni minori con riferimento al minimale giornaliero di retribuzione) per tutta la durata del processo di adeguamento si avranno, per il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, due distinti imponibili giornalieri.

Tale differenziazione verrà meno soltanto a partire dall' 1.1.2007 poiché come previsto dall'art. 3, comma 4 , del D.L.gs. 423/2001 da tale periodo la retribuzione imponibile, ai fini del versamento di tutte le contribuzioni per i soci delle cooperative di cui al D.P.R. 602/1970 , dovrà essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art.1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 convertito con la legge 389/89) senza alcuna distinzione fra le diverse forme assicurative (8).

2.1.1. Imponibile giornaliero ai fini della assicurazione IVS ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs.n. 423 del 2001.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 423 del 2001 a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31.12.2006, per ciascun socio lavoratore, ai fini del versamento della contribuzione I.V.S., l'imponibile giornaliero, di cui all'art. 2, deve essere annualmente aumentato nelle misure percentuali prestabilite.

Come è noto, l'imponibile giornaliero, di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 423/2001, non può essere inferiore al limite di retribuzione che assicura la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici (9). Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito nella misura del

40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.

Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2005 ammonta a € 420,43, il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 168,17.

Pertanto, l'imponibile giornaliero convenzionale ex art. 2 del D.Lgs n. 423/2001, è determinato per l'anno 2005 in € 28,03 (168,17: 6).

Per quanto riguarda la percentuale di incremento retributivo, da applicare in aggiunta all'imponibile convenzionale, la norma stabilisce che la stessa debba essere calcolata sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato, per ogni anno, ai sensi del predetto art. 2, e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto per il medesimo anno dal relativo C.C.N.L., o da quello del settore o della categoria affine (10).

Per l'anno 2005 detta percentuale è pari al 75%.

In ordine al minimo contrattuale giornaliero, da prendere a riferimento ai fini del calcolo del differenziale, si precisa che lo stesso deve intendersi riferito agli elementi retributivi costituiti da paga-base, indennità di contingenza e dall'elemento distinto della retribuzione (E.d.r.) ed è dato dalla retribuzione mensile (corrispondente alla qualifica e/o livello di appartenenza del socio) diviso il periodo medio di occupazione mensile, che è pari, in ogni caso, a 26 giornate.

Il criterio fin qui illustrato ha, infatti, natura convenzionale e pertanto trova applicazione anche nei casi in cui i contratti collettivi prevedano una distribuzione del lavoro su un diverso numero di giornate.

Il contratto collettivo da applicare, ai fini del calcolo del minimo contrattuale, è quello vigente al 1° gennaio 2005.

Eventuali variazioni della retribuzione giornaliera che dovessero intervenire nel corso dell'anno (es. rinnovo contrattuale) non comportano una immediata rideterminazione degli imponibili previdenziali e ciò in considerazione del criterio convenzionale adottato ai fini del calcolo degli stessi.

I nuovi valori retributivi dovranno essere utilizzati, ai fini del calcolo del differenziale, soltanto a partire dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione (11).

Si fornisce, di seguito, un esempio di calcolo dell'imponibile giornaliero ai fini I.V.S. ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 423/2001.

C.C.N.L. di riferimento: PULIZIA del 26/06/2003

determinazione dell'imponibile giornaliero, ai fini I.V.S., per il personale rientrante nel 5° livello

| | |
|--|------------|
| 1. Imponibile giornaliero utile all'accredito delle 52 settimane | € 28,03 |
| 2. Retribuzione contrattuale mensile 5° livello | € 1113,47* |
| 3. Retribuzione contrattuale giornaliera (importo di cui al punto 2 : 26) | € 42,82 |
| 4. Differenza retributiva (importo di cui al punto 3 – importo di cui al punto 1) | € 14,79 |
| 5. Incremento retributivo anno 2005 (75% dell'importo di cui al punto 4) | € 11,09 |
| 6. Imponibile giornaliero ai fini I.V.S. (somma degli importi di cui ai punti 1 e 5) | € 39,12 |
| 7. Imponibile mensile (26 x importo di cui al punto 6) | € 1017,12 |
| 8. Imponibile mensile per il Mezzogiorno (24 x importo di cui al punto 6) | € 938,88 |

* Retribuzione base + E.D.R.

Restano salve le determinazioni, se di miglior favore, adottate con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 602 del 1970.

Qualora la retribuzione corrispondente alla classe iniziale di contribuzione sia di importo inferiore a quello dell'imponibile giornaliero, determinato ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 423/2001, la contribuzione I.V.S. dovrà essere calcolata su quest'ultimo.

Ciò non comporterà una rideterminazione di tutte le classi di contribuzione poiché detto imponibile non costituisce la retribuzione di una nuova classe iniziale di retribuzione ma un semplice parametro retributivo di riferimento ai fini dell'individuazione delle classi di contribuzione da applicare.

In particolare, dovranno ritenersi confermate soltanto le classi che prevedono una retribuzione superiore o uguale al predetto imponibile.

2.1.2. Imponibile giornaliero ai fini delle assicurazioni minori ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 423 del 2001.

In base alle previsioni contenute nell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 423/2001 anche l'imponibile giornaliero da assumere ai fini del versamento delle contribuzioni minori deve essere gradualmente aumentato nella misura e secondo le modalità temporali previste al comma 1.

L'imponibile di riferimento sul quale calcolare gli aumenti prefissati è, come per l'assicurazione I.V.S., quello previsto dall'art. 2, ma la percentuale di incremento retributivo, che per l'anno 2005 è pari al 75%, deve essere calcolata sul differenziale esistente tra il predetto imponibile e il limite minimo di retribuzione giornaliera.

Per l'anno 2005 l'imponibile giornaliero ai fini delle assicurazioni minori è pari a **€ 28,03**.

| | |
|---|---------|
| 1. Imponibile giornaliero utile all'accredito delle 52 settimane | € 28,03 |
| 2. Limite minimo di retribuzione giornaliera | € 39,94 |
| 3. Differenza retributiva (importo di cui al punto 2 – importo di cui al punto 1) | € 11,91 |
| 4. Incremento retributivo anno 2005 (75% dell'importo di cui al punto 3) | € 8,93 |
| 5. Imponibile giornaliero minimo ai fini I.V.S. (somma degli importi di cui ai punti 1 e 4) | € 36,96 |

| Anno 2005 | Euro |
|---|--------|
| Imponibile giornaliero convenzionale ai fini delle assicurazioni minori | 36.96 |
| Imponibile mensile convenzionale (26gg) | 960.96 |
| Imponibile mensile convenzionale per il Mezzogiorno (24gg) | 887,04 |

2.1.3. Imponibile minimo giornaliero ai fini I.V.S..

L'imponibile giornaliero da assumere ai fini I.V.S., calcolato secondo le modalità stabilite dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs. n. 423/2001, non può essere inferiore a quello da assumere ai fini del versamento delle contribuzioni minori che, come affermato al punto 2.1.2, è pari per l'anno 2005 a **€ 36,96**.

Detto importo costituisce, pertanto, il limite minimo di retribuzione al di sotto del quale non è possibile scendere ai fini della determinazione dell'imponibile da utilizzare ai fini pensionistici.

| | |
|--|--------|
| Anno 2005 | Euro |
| Imponibile giornaliero convenzionale ai fini I.V.S. (comma 3 art. 3 D.Lgs.423/2001) | 36,96 |
| Imponibile mensile convenzionale (26gg) | 960,96 |
| Imponibile mensile convenzionale per il Mezzogiorno (24 gg) | 887,04 |

2.1.4. Periodi di occupazione media mensile.

L'art. 4, co.1, del D. L.gs. n. 423 del 2001 conferma, sino al 31.12.2006, in 26 giornate lavorative il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza ed assistenza sociale. Il comma 2 della stessa norma ha invece modificato il percorso di graduale elevazione alle 26 giornate lavorative (12) per i territori del Mezzogiorno e delle regioni Campania e Basilicata.

| Anno | Numero giornate |
|------|-----------------|
| 2005 | 24 |
| 2006 | 26 |

E' lasciata la possibilità agli organismi cooperativi di optare, in presenza di condizioni socio-economiche più favorevoli, per i periodi di occupazione stabiliti per il restante territorio nazionale.

2.2. Cooperative sociali.

Come noto, in assenza dei decreti ministeriali adottati in base all'art. 35 del T.U. approvato con D.P.R. n. 797 del 1955, l'obbligo contributivo deve essere assolto da tali organismi sulle retribuzioni effettive e trova, pertanto, applicazione la normativa prevista in materia di minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori e di limiti di retribuzione giornaliera (13).

Si fa riserva di istruzioni in merito all'incidenza delle disposizioni contenute nella L. 3 aprile 2001 n. 142 per le cooperative sociali.

2.2.1. Imponibile giornaliero.

Il D.M. 22.9.2000, ha stabilito (art. 2) che dall' 1.1.2001, per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell'area dei servizi socio assistenziali ed educativi, l'imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore al limite di retribuzione per assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici (14). Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito, come è noto, nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.

Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2005 ammonta a € 420,43, il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 164,17. Pertanto il predetto imponibile giornaliero convenzionale è determinato per l'anno 2005 in € **28,03**.

| | |
|--|--------|
| Anno 2005: retribuzione giornaliera ex art. 2 D.M. 22/9/2000 | Euro |
| Limite settimanale per l'accredito dei contributi | 168,17 |
| Imponibile giornaliero convenzionale | 28,03 |
| Imponibile mensile convenzionale (26 gg) | 728,78 |

Sono fatte salve le determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 35 del T.U. n. 797 del 1955.

2.2.2 Periodi di occupazione media mensile.

Lo stesso D.M. 22.9.2000, ha stabilito all'art. 1 che dall' 1.1.2001 il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell'area dei servizi socio assistenziali ed educativi, è pari a 26 giornate lavorative. I periodi di occupazione media mensile inferiori per effetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 35 del T.U. n. 797 del 1955, sono elevati a 26 giornate.

2.3. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413 del 1984).

Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si conferma il rinvio ad apposita circolare da emanare (15).

2.4. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250 del 1958).

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l'anno 2005 è fissata in € **555,00** mensili (22,19 x 25gg.).

| | | |
|---|------|--------|
| Anno 2005: soci delle cooperative della piccola pesca | | |
| Retribuzione convenzionale mensile | Euro | 555,00 |

2.5. Lavoratori a domicilio.

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l'anno 2005 al 2,0%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio già fissato in € 21,75 è pari, per il 2005, a € **22,18** (16). Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € **39,94** (17).

Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione l'art.1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.

3. Rapporti di lavoro a tempo parziale.

Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (18), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. Sono peraltro fissati in tale settore degli appositi minimali ai quali comunque la retribuzione così determinata, ove ragguagliata se inferiore a quella stabilita dal citato art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989, deve adeguarsi, se a tali minimali inferiore (19).

L'art. 1, co. 4 del D.L. n. 338 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000, stabilisce il

criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'1.1.1989 (20).

In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$(\text{€ } 39,94) \times (6) / (40) = \text{€ } 5,99$$

Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997.

4. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2003 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

A decorrere dall'1.1.1993, è dovuta un'aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (21) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2005 in **€ 38.641,00**.

Pertanto a decorrere dall'1.1.2005 l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 38.641,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a **€ 3220,00**.

| Anno 2005 | Euro |
|---|-----------|
| Prima fascia di retribuzione pensionabile annua | 38.641,00 |
| Importo mensilizzato | 3220,00 |

Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (22).

5. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (23) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,0%, è pari, per l'anno 2005, a € 84.049,00.

| anno 2005 | Euro |
|---|-----------|
| Massimale annuo della base contributiva | 84.049,00 |

Si rammenta che dall'1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all'art.3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.

6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (24) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 420,43 per l'anno 2005 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di **€ 168,17**.

| Anno 2005 | Euro |
|---|---------|
| Trattamento minimo di pensione | 420,43 |
| Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%) | 168,17 |
| Limite annuale per l'accredito dei contributi | 8744,84 |

L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (25). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha stabilito, all'art. 43, co. 3 l'applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri di attuazione di tale previsione si rimanda alla circolare n. 41 del 22.02.2002.

7. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Si riportano i predetti importi per l'anno 2005 (26) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.

| Anno 2005 | Euro |
|---|---------|
| Erogazioni liberali (tetto) | 258,23 |
| Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa | 5,29 |
| Fringe benefit (tetto) | 258,23 |
| Indennità di trasferta intera Italia | 46,48 |
| Indennità di trasferta 2/3 Italia | 30,99 |
| Indennità di trasferta 1/3 Italia | 15,49 |
| Indennità di trasferta intera estero | 77,47 |
| Indennità di trasferta 2/3 estero | 51,65 |
| Indennità di trasferta 1/3 estero | 25,82 |
| Indennità di trasferimento Italia (tetto) | 1549,37 |
| Indennità di trasferimento estero (tetto) | 4648,11 |
| Azioni offerte ai dipendenti (tetto) | 2065,83 |

Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997.

In particolare per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998 mentre per l'azionariato dei dipendenti circolare n. 11 del 22.01.2001.

8. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 43, co.2, lett. b) legge 29.12.2001, n. 448).

Per effetto di quanto disposto dall'art. 43, comma 2, lett.b) della legge n. 448/2001 l'importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n. 135 (27) è fissato nella misura del 3% della retribuzione annua.

9. Contributo apprendisti.

Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1.1.2005:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Apprendisti | |
| FPLD | |
| a) contributo settimanale base | Euro 0,0868 |
| b) contributo settimanale adeguamento | Euro 2,71 |
| CUAF | |
| contributo settimanale | Euro 0,0341 |
| Maternità | |
| contributo settimanale | Euro 0,0165 |
| INAIL | |
| contributo settimanale | Euro 0,0930 |
| TOTALE contributo settimanale | |
| esclusa INAIL | Euro 2,85 |
| Compresa INAIL | Euro 2,94 |

Nota: contributo maternità + contributo INAIL = € 0,11

Per le aziende artigiane resta fisso, a carico del datore di lavoro, il contributo di maternità pari a € 0,02 settimanali (€ 0,0165 arrotondato a € 0,02).

L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al FPLD è fissata nella misura del 5,54%.

10. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.

Il massimale giornaliero, previsto dall'art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato, per l'anno 2005, in € **67,14**.

| | |
|--|-------|
| anno 2005 | Euro |
| Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato | 67,14 |

11. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.

Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si comunica che l'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall'art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, è pari, per l'anno 2005, a € **1747,82**.

| | |
|---|---------|
| anno 2005 | Euro |
| Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria | 1747,82 |

12. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2005.

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2005 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (28).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

12.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 3).

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all' 1.1.2005 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 2.1., riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS " e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Per la regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura "Diff. ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 423/2001 " e dal codice "M301"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

12.2. regolarizzazione di cui al punto 4).

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 166 del 21.12.2004, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.

12.3. regolarizzazione di cui al punto 9).

Per il versamento delle eventuali differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "M189" e dalla dicitura "Diff. Appr.". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Il Direttore Generale
Crecco

Riferimenti normativi:

- (1) Si veda la circolare n. 40 del 20.2.1996.
- (2) Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati ogni anno ai sensi del co. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat.
- (3) L'indice del 2,0% è utilizzato agli effetti della determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare al fine di consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati. Detti valori acquisiranno carattere di definitività in seguito all'emanazione del previsto D.M.
- (4) Si veda quanto disposto dall'art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.
- (5) Cir. 9674 del 06.05.78, Cir. n. 806 del 21.07.1986, Cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo Cir. n.33 dell'8.02.2002 punto 1.1..
- (6) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell'art. 22 della legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).
- (7) Si vedano le circolari n. 100 del 22 maggio 2000, n. 33 dell' 8 febbraio 2001 e n. 36 dell'8 febbraio 2002.
- (8) Si veda la circolare n. 33 del 4.2.2002.
- (9) Art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge 7/12/1989, n. 389.
- (10) Per l'individuazione del C.C.N.L. da applicare si veda la circolare n. 192 del 3.8.90.
- (11) Ad esempio se la variazione è intervenuta nel corso dell'anno 2004 il nuovo valore retributivo dovrà essere utilizzato soltanto a partire dall' 1.1.2005.
- (12) Già fissato dall'art. 4 del D.M. 3.12.1999.
- (13) Cfr. art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338 convertito nella legge 7.12.1989, n. 389 e art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989. Si veda anche la circolare n. 200 del 4.12.2000.
- (14) Nel rispetto dell'art. 7, co. 1, primo periodo, della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge 7.12.1989, n. 389.
- (15) Si vedano anche le circolari n. 36 dell'8.02.2002 e 26 del 6.02.2003
- (16) Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.
- (17) Cfr. art. 7 della legge n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389/1989.
- (18) In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
- (19) Pertanto in tale settore l'esistenza di appositi minimali non esime dall'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.
- (20) Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.
- (21) Determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67; circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7. 1993.
- (22) Si veda la circolare n. 166 del 2004.
- (23) Si veda nota precedente.
- (24) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.
- (25) Cfr. art. 69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388.
- (26) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall'art. 3

del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

(27) Cfr. anche art. 6, lett. e) del D.Lgs. n. 314 del 1997 e art. 60 legge 7.5.1999, n. 144. Per le modalità di calcolo del tetto si rimanda alla nota n. 1 della circolare n. 12 del 20/1/2000 e circolare n. 178 del 12.12.2002 e circ. n. 196 del 23.12.2003

(28) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).

Tabella A Anno 2005 (valori espressi in euro)

| Settore | Qualifiche | | |
|---|------------|-----------|---------|
| | Dirigente | Impiegato | Operaio |
| Industria | 110,50 | 33,38 | 31,17 |
| | | (1) | (1) |
| Amministrazioni dello Stato ed Altre Pubbliche Amministrazioni | 84,01 | 40,00 | 35,57 |
| | | | (1) |
| Artigianato | | 35,57 | 31,17 |
| | | (1) | (1) |
| Agricoltura | 88,42 | 46,63 | 35,54 |
| | | | (2) |
| Credito assicurazioni e servizi | 110,50 | 37,79 | 35,57 |
| | | (1) | (1) |
| Commercio | 110,50 | 31,17 | 31,17 |
| | | (1) | (1) |

(1) Da adeguare a euro 39,94 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

(2) Non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.

Tabella B Anno 2005 (valori espressi in euro)

| Settore | Qualifiche | | |
|---|--|-----------------------|--------|
| | Impiegati | | Operai |
| Istruzione pre-scolare svolta dalle Scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese le IPAB | Docenti e non docenti con funzioni direttive | Docenti e non docenti | |
| | 42,24 | 19,53 | 15,62 |
| | | (1) | (1) |
| Istruzione ed educazione scolare non statale | 43,32 | 19,53 | 19,53 |
| | | (1) | (1) |
| Assist.za sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese le IPAB | 42,24 | 17,53 | 13,68 |
| | | (1) | (1) |
| | | | |
| Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari | 42,24 | 17,53 | 13,68 |
| | | (1) | (1) |

| | | | |
|---|-----------|-----------|---------|
| Spettacolo | Dirigente | Impiegato | Operaio |
| | 90,66 | 27,26 | 21,44 |
| | | (1) | (1) |
| Attività circensi e dello spettacolo viaggiante | 76,30 | 23,39 | 17,53 |
| | | (1) | (1) |

| | | |
|--|---------------------------|------------------------|
| Agenti di assicurazione in gestione libera | Capo Ufficio Imp. 1^ cat. | Impiegati 2^ e 3^ cat. |
| | 27,26 | 19,53 |
| | (1) | (1) |

| | | |
|--|-------------|----------|
| Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) | Impiegati | |
| | di concetto | d'ordine |
| | 31,17 | 25,35 |
| | (1) | (1) |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Amministrazione statale | Personale docente e non docente |
| | 19,53 |
| | (1) |

| | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva e alla Produzione) | di organizzazione Produttiva | Ispettori Produzione Cat. A | Produzione Cat. B/C |
| | 70,77 | 35,57 | 23,39 |
| | | (1) | (1) |

Segue tabella B

| | |
|---|--------------|
| Assistenza domiciliare svolta In forma cooperativa | 11,73 (1) |
|---|--------------|

| | |
|---|--|
| Credito (per il solo personale ausiliario) | Personale fatica, custodia, pulizia |
| | 15,62 |
| | (1) |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Servizio di pulizia disinfezione e disinfestazione | Operai | | |
| | 3 livello | 4 livello | 5 livello |
| | 19,53 | 17,53 | 15,62 |
| | (1) | (1) | (1) |

| | |
|---|-------------------|
| Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso) | Pulitori 15,62 |
| | (1) |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------|----------|
| Pesca costiera e mediterranea | Capo barca Motorista | Capo pesca | Marinaio |
| | 25,35 | 23,39 | 19,53 |
| | | | (2) |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Pesca oltre gli stretti | Comandante, Direttore macchina | 1° ufficiale coperta, macchinista | 2° ufficiale coperta, Macchinista |
| | 48,92 | 35,77 | 30,13 |
| | Nostromo, capo mac.na, capo pes. | Marinaio, cuoco, ecc. | Mozzo |
| | 26,39 | 20,73 | 19,53 |
| | | (2) | (2) |

| | | | |
|-------------|-----------|------------|------------------|
| Giornalisti | Redattore | Praticante | Collab./Corrisp. |
| | 65,71 | 46,63 | 11,73 |
| | | | (1) |

(1) Da adeguare a euro 39,94 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

(2) Da adeguare a euro 22,19 ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975